



SENTENZA - 513/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Michele Oricchio Presidente

dott. Marzia de Falco Giudice rel.

Dott. Flavia D'Oro Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al **n°73340** del registro di Segreteria, instaurato a seguito di citazione della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania nei confronti di:

Tedesco Damiano, nato a Battipaglia il 29/9/1960 e ivi residente alla via Carbone n. 13,

CF TDSDMN60P2A717J,

contumace

Uditi, all'udienza del 26/9/2024, il Sostituto Procuratore Generale Raffaele Cangiano,

con l'assistenza del Segretario dott. Fiordoro;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 26/8/2021 la Procura Regionale presso questa Corte conveniva in giudizio, tra gli altri, l'Agente di PS Tedesco Damiano, onde sentirlo condannare al risarcimento, in favore del Ministero dell'Interno, del danno indiretto da tale amministrazione per aver dovuto rimborsare la somma di euro 99.075,72, a titolo di spese legali, in favore delle costituite parti civili nel processo penale svoltosi nei confronti del Tedesco, oltre che di ulteriori agenti di PS, per i reati di sequestro di persona e violenza privata (artt. 605 e 610 c.p.).

Gli imputati, tutti funzionari ed agenti di PS, si erano resi protagonisti di svariati episodi di violenza verbale e fisica, perpetrata nei confronti di numerosi manifestanti, all'interno della Caserma Raniero di Napoli, in occasione della manifestazione "No Global", avvenuta il 13 marzo 2001.

Il giudizio penale si era concluso con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 850/2013, solo parzialmente riformata dalla sentenza di appello n. 56/2013, con statuizioni confermate con sentenza n. 2896/2014 della Corte di Cassazione, al cui esito il Tedesco era stato condannato alla pena detentiva per il reato di cui all'art. 610 c.p., essendo state invece dichiarate prescritte le restanti imputazioni.

In questa sede contabile , era stata emessa una sentenza , la n.610/2022 con cui era stata- tra l'altro- ritenuta l'azione inammissibile nei riguardi del Tedesco .

Il PR aveva quindi proposto appello, all'esito del quale, con sentenza n. 97/2024, la I Sezione Centrale aveva dichiarato invece ammissibile l'azione in prime cure intentata, ed aveva rimesso in giudizio innanzi a questa Corte, quale giudice di prime cure, per *“l'accertamento della sua (del Tedesco) corresponsabilità nei fatti di causa, tenuto conto, peraltro, del giudicato penale di condanna per il reato di violenza privata e l'implicita rinunzia alle difese di prime cure, ex art. 195 c.g.c., derivante dalla contumacia in questo grado di giudizio”*.

Riassunto tempestivamente il giudizio, il PR reiterava le conclusioni già in precedenza rassegnate.

All'odierna udienza, all'esito di discussione orale, la causa veniva ritenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il “thema decidendum” del presente giudizio è costituito dal risarcimento del danno indiretto subito dal Ministero dell'Interno, che ha provveduto a rimborsare le spese di giudizio sostenute da alcune vittime dei reati di cui agli artt. 605 e 610 c.p., per i quali era intervenuta la sentenza del Tribunale di Napoli n. 850/2013, parzialmente riformata dalla sentenza n. 56/2013 della Corte di Appello, con statuizioni confermate in Cassazione con sentenza n. 2896/2014. In effetti,

all'esito di tale iter processuale, il Tedesco risulta essere stato condannato alla reclusione per il reato di cui all'art. 610 c.p., dichiarandosi invece prescritte le restanti imputazioni.

2. In punto di fatto, l'attività istruttoria svolta in sede penale con riferimento alla specifica vicenda oggetto di causa, ha consentito di accertare che, in data 13 marzo 2001, in occasione della manifestazione "No Global", taluni membri della Polizia di Stato si erano resi protagonisti di svariati episodi di violenza verbale e fisica, perpetrata nei confronti di manifestanti, ristretti dai medesimi Agenti all'interno della Caserma Raniero di Napoli.

In particolare, 85 giovani manifestanti, già feriti e trasportati in ospedale, erano stati prelevati da agenti di PS e condotti presso la suddetta Caserma della Polizia di Stato.

Ivi, come è risultato dalle numerose ed univoche deposizioni dei testi escussi, i suddetti giovani -anche quelli feriti o in stato di menomazione fisica- erano stati ingiuriati, violentemente percossi, spogliati e quindi costretti a permanere nudi in "posizioni vessatorie" e ulteriormente sottoposti a percosse e minacce (tra cui, nei confronti di Mantuano Vanessa, quella di "essere squagliata nell'acido"). Agli stessi -pur essendo stati trattenuti in Caserma per oltre cinque ore- era stato inibito di mangiare, bere e andare in bagno ovvero di usare il telefono per contattare la famiglia o il proprio legale.

Tali riprovevoli comportamenti, analiticamente descritti nella sentenza penale di condanna, hanno costituito oggetto del giudicato formatosi all'esito della pronunzia della

Cassazione, n. 2896/2014, nonché della sentenza del Tribunale civile di Roma, n. 1625/2016, emessa a seguito di accoglimento della spiegata azione risarcitoria e non impugnata.

3. All'esito di tali giuridiche evenienze, il Ministero dell'Interno, quale soggetto obbligato ex art. 28 Cost., onde evitare un aggravio di spese, ha provveduto al rimborso, in favore delle costituite parti civili, delle spese di giudizio, liquidate dalla Direzione Centrale Servizi di Ragioneria del Dipartimento di PS, per un ammontare di euro 99.075,72.

Ad avviso della Sezione, tale esborso costituisce danno erariale indiretto.

4. In punto di diritto, va ricordato che, ai sensi della vigente normativa (art. 28 Cost.; art. 22 del DPR 3/1957 e art. 55 del D.Lgs. 165/2001), la pubblica amministrazione risponde dei danni arrecati a terzi dai propri dipendenti, salvo che il comportamento dell'agente non sia diretto al conseguimento di fini istituzionali propri dell'ufficio di appartenenza, ma sia determinato da motivi strettamente personali ed egoistici, tanto da escludere ogni collegamento di "occasionalità necessaria" tra le incombenze affidategli e l'attività produttiva di danno.

Una volta erogata, a seguito di sentenza di condanna, la somma al terzo danneggiato, la PA deve quindi recuperare il relativo importo, denunciando alla Corte dei conti l'autore materiale dell'illecito : del resto , il danno patrimoniale indiretto si consuma solo al

momento del passaggio in giudicato della sentenza, che ha comportato l'esborso per la pubblica amministrazione.

Nel caso di specie, il Ministero dell'Interno, avendo spontaneamente corrisposto ai danneggiati a seguito di condotta dolosa di propri dipendenti, le spese legali derivate dalla costituzione di parte civile nel processo penale, ha diritto al rimborso delle stesse da parte dei dipendenti medesimi – fra cui l'odierno convenuto- che, con la propria condotta dolosa, le hanno illecitamente cagionate.

5. Sussiste quindi il nesso di causalità tra l'illecita condotta del Tedesco ed il danno erariale indiretto per il quale è giudizio, atteso che l'avvenuta commissione del reato, per il quale il predetto è stato condannato, ha determinato la costituzione di parte civile dei soggetti danneggiati e, in conseguenza, l'obbligazione relativa alle spese legali per la quale sono stati già chiamati a rispondere in questa sede Manna, Solimene e Ciccimarra .

6. In ordine alla quantificazione del danno da risarcire, va rilevato che l'importo complessivo delle spese legali, da rimborsare all'amministrazione, ammonta a euro 99.075,72. In relazione al suddetto *petitum* fatto valere nel primo giudizio, si osserva che due dei quattro originari obbligati -Manna e Solimene- sono stati ammessi al rito abbreviato, all'esito del quale hanno corrisposto al Ministero dell'Interno la somma di euro 12.384,46 ciascuno, giusta decreto n. 1/2022 di questa Corte, mentre l'ulteriore coobbligato Ciccimarra Fabio è stato condannato all'importo di euro 39.768,93.

Scomputando tali somme dal totale del danno indiretto da risarcire (euro 99.075,72), si perviene all'importo di euro 34.537,87 che il Tedesco, originariamente obbligato in solido a tale pagamento, vertendosi in fattispecie di spese processuali, deve quindi essere condannato a rimborsare all'amministrazione che le ha anticipate.

7. In definitiva, il convenuto va condannato al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della somma di euro 34.537,87, oltre rivalutazione all'attualità dall'esborso e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota allegata al dispositivo, mentre per quanto attiene alle spese del gravame, ritiene il collegio che le stesse possano essere integralmente compensate in quanto conseguenti alla riforma di sentenza recante statuizione preliminare in rito .

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania

definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in accoglimento della stessa, così provvede:

condanna Tedesco Damiano al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della somma di euro 34.537,87, oltre rivalutazione all'attualità dall'esborso e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, nonchè al pagamento

delle spese processuali del presente grado di giudizio , liquidate come da nota allegata al dispositivo. Compensate le spese del grado d'appello.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26/9/2024

IL GIUDICE ESTENSORE

Marzia de Falco

(firma digitale)

IL PRESIDENTE

Michele Oricchio

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 23/10/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)